

Deliberazione della Giunta Regionale 27 settembre 2010, n. 61-697

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998, relativa alla fase di valutazione della procedura di V.I.A. inerente il "Progetto di una cava di sabbia e ghiaia in loc. Cascina Nuova del Comune di Cerano (NO) per il reperimento d'inerti necessari ai lavori d'adeguamento e d'ammodernamento dell'autostrada Torino-Milano", presentato dalla Soc. S.A.T.A.P. S.p.A.. Cod. M1904N. Giudizio positivo di compatibilita' ambientale.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di esprimere giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale del "Progetto di una cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Nuova del Comune di Cerano per il reperimento di inerti necessari all'adeguamento e all'ammodernamento del collegamento autostradale Torino-Milano presentato dalla Società S.A.T.A.P. S.p.A. con sede legale in Torino Via Bonzanigo n. 22, comprensivo dell'autorizzazione alla realizzazione in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- l'attività estrattiva proposta non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte;
- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale ai lavori di coltivazione e realizza nel frattempo la riqualificazione ambientale dell'area;
- l'intervento proposto garantisce l'approvvigionamento dei materiali necessari per il completamento dei lotti 1.4.1, 1.4.2., 2.1 dei lavori di adeguamento ed ammodernamento dell'autostrada A4 Torino-Milano e per la Variante di Bernate Ticino pertanto l'interesse prevalente è la realizzazione di opera pubblica inserita in accordi Stato-Regione;
- gli interventi di sistemazione ambientale proposti consentiranno, a fine lavori, il ripristino della destinazione agricola del sito e l'attività potrà avvalersi della regolarizzazione delle camere di risaia con conseguente semplificazione delle operazioni colturali, risultando pertanto agronomicamente più conveniente.

Il giudizio di compatibilità ambientale è valido alle seguenti condizioni:

Prescrizioni ed attenzioni relative alla coltivazione e alla riqualificazione ambientale

- con frequenza settimanale nei periodi di irrigazione e mensile negli altri a decorrere dalla data di autorizzazione la società deve rilevare il livello freatico nei piezometri, messi in opera a monte e a valle rispetto al flusso di falda. I risultati delle misurazioni devono essere espressi in quota assoluta e in caso di eccezionali eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni possono avere frequenza più ravvicinata;
- la profondità di scavo nei singoli punti deve essere mantenuta ad almeno 1 m dalla massima escursione della falda;
- il ciglio superiore degli scavi, sia mantenuto alle distanze previste dal d.p.r. 128/1959 art. 104 salvo deroghe ex art. 105 del medesimo d.p.r.; non possono comunque essere concesse deroghe ai 60 m dal canale Langosco e a 5 m dal cavo Gabbagnone;
- sia completato il rivestimento del cavo Gabbagnone lungo il lato nord della camera di risaia 4, garantendo la continuità della tenuta idrica e previo accordo con il gestore del cavo irriguo;
- la scopertura del terreno vegetale ed i lavori di scavo conseguenti devono procedere, secondo i lotti e le tempistiche di progetto al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;

- il materiale da utilizzare per il ritombamento dovrà essere costituito da terre e rocce naturali non inquinate e non pericolose derivanti da scavi e lavori connessi all'opera primaria. Siano esclusi materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti. Tali materiali dovranno in ogni caso rispettare i limiti massimi accettabili individuabili tabelle in allegato 5 al d.lgs. 152/2006 ed alla tabella LAB come previsto dalla l.r. 42/2000, ed essere conformi ai dettami di cui all'art. 186 del d.lgs. 152/2006.
- in considerazione della tipologia di intervento progettato, risultando alta la possibilità di effettuare rinvenimenti archeologici entro il primo metro dal piano di campagna attuale, rilevato che l'area interessata dal progetto in esame è a potenziale rischio archeologico relativo alto, al fine di identificare e tutelare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso dei lavori, gli scavi dovranno essere costantemente seguiti da operatori dotati dei necessari requisiti di specializzazione archeologia fino al raggiungimento del livello di affioramento dello sterile e deve essere preventivamente informata la sovrintendenza competente;
- la realizzazione dei fossi di regimazione delle acque superficiali deve essere eseguita in conformità ai modi ed ai tempi previsti in progetto informando i Consorzi Irrigui competenti e garantendo la continuità di irrigazione dei terreni serviti dai medesimi.
- sia nelle fasi di coltivazione della cava sia durante il recupero ambientale dei luoghi, il proponente dovrà informare in caso di interventi sui cavi irrigui l'Associazione irrigua Est Sesia e i soggetti gestori dei consorzi e distretti irrigui di primo grado, al fine di una gestione ottimale dell'attività e della contestuale salvaguardia della gestione irrigua;
- la cadenza e la modalità del monitoraggio dei dati relativi alle portate del Canale Langosco, del Cavo Gabbagnone e della Fontana Arconati, finalizzato verificare eventuali perdite dai canali irrigui imputabili all'effettuazione dell'attività estrattiva, devono essere concordate con l'Associazione Irrigua Est Sesia e con i Consorzi e Distretti di primo grado; i dati dovranno essere trasmessi sia ai soggetti summenzionati sia al Settore Tutela, valorizzazione del territorio rurale, irrigazione e infrastrutture rurali della Direzione Agricoltura;
- nel caso in cui il monitoraggio evidenziasse un incremento delle perdite imputabile allo scavo, qualora gli interventi, a carico del proponente, volti ad annullare le dispersioni richiedessero lo svuotamento temporaneo dei canali, questi non dovranno essere svolti, in concomitanza con il periodo irriguo (aprile-settembre);
- lo strato di terreno vegetale, della potenza media di 40 cm deve essere accantonato nelle aree individuate in progetto, conservato con apposite semine protettive e rimesso a dimora con le tempistiche progettate;
- i lavori di ripristino pedo-ambientale prevedano in sequenza: il riporto di un primo strato di terre e rocce da scavo di potenza massima pari a circa 7,00÷8,00 m costituite da materiali provenienti dagli sbancamenti dell'adeguamento dell'autostrada TO-MI; il riporto di un secondo strato di circa 0,60 m di spessore di terreno derivante dai cumuli dell'orizzonte Bw asportato e accumulato in sito e in parte, da terre da scavo di buona fertilità di origine esterna con caratteristiche di tessitura (franco-sabbiosa e franco-limosa) e ph simili a quello in sito; in ultima il riporto dello strato di terreno fertile superficiale precedentemente accantonato di potenza minima 0,40 m;
- nella ricostruzione del suolo agrario lo strato Bw dovrà risultare privo di ghiaie aumentando la capacità di ritenuta idrica del suolo rispetto all'attuale e che abbia tessiture franco-sabbiose o franche; al limite possono essere accettati positivamente materiali che arrivino anche alla tessitura franco-limosa che rappresenterebbe già un'importante soluzione di continuità con l'attuale topsoil ricco di sabbie, escludendo materiali con tessiture più fini. La stessa attenzione deve essere tenuta sul pH del suolo che si riporta, con valori che si posizionano attorno alla neutralità o al subacido, per evitare stress alle specie coltivate. Tali parametri andranno attentamente monitorati prima delle operazioni di riporto e al termine dei lavori trasmettendo i dati all'Osservatorio istituito per i lavori di ammodernamento della Torino-Milano;

- siano realizzati in conformità a quanto previsto negli schemi tipologici allegati al PTR Ovest Ticino, i seguenti interventi:
- una fascia boscata in aggiunta a quell'esistente per una larghezza complessiva di 25 m lungo il Naviglio Langosco, alberate pungola Strada Vicinale della Cerca Morta e una siepe campestre lungo tutto il perimetro dell'area. In particolare lungo la fascia occidentale del Naviglio Langosco, per il tratto interessato dall'attività estrattiva, dovrà essere costituita una fascia boscata larga circa 10 metri che integrerà, ampliandola, la fascia boscata esistente (costituita da robinia), portandola complessivamente ad una larghezza pari a 25 m. Tale fascia boscata dovrà avere la funzione di corridoio ecologico per la dispersione di flora e fauna, come previsto dal PTR Ovest Ticino;
- lungo la strada vicinale della Cerca Morta, per il tratto interessato dall'attività estrattiva, dovranno essere realizzate due alberate, una da ciascun lato della strada per il tratto che attraversa l'area di intervento e solamente una, lungo il lato Sud della strada, in corrispondenza della camera 4. Tale alberata dovrà avere una funzione estetica e di schermo ottico segnalando il percorso avente valenza storica, come previsto dal PTR Ovest Ticino;
- lungo tutto il perimetro dell'area dovrà essere messa a dimora una siepe campestre, composta di arbusti monospecie per tratti di varia lunghezza, e piccoli alberi. Tale siepe dovrà avere tra l'altro la finalità di costituire un corridoio ecologico in grado di connettere la fascia boscata lungo il Naviglio Langosco con le alberate previste lungo la strada Cerca Morta;
- il Comune di Cerano è tenuto a stilare una convenzione con i proprietari dei terreni oggetto di cava al fine di garantire una costante manutenzione dei filari alberati e delle siepi previste e prescritte dopo la conclusione di tutte le fasi di progetto;
- il proponente, nell'ambito dell'Osservatorio Ambientale Regionale, istituito ai fini di una costante verifica sull'ottemperanza delle prescrizioni ambientali nell'ambito della realizzazione dei lavori per l'adeguamento e l'ammodernamento dell'autostrada A4 Torino-Milano dovrà proporre, concordare e realizzare il cronoprogramma per la realizzazione delle opere di mitigazione, di compensazione e di rinaturalizzazione ambientale e delle opere di manutenzione concordando le fasi attuative anche in funzione dei periodi irrigui.

Alla presente deliberazione è allegato, quale parte integrante, il Disciplinare tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito (Allegato A);

di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. ha efficacia per la durata di anni cinque per la conclusione dei lavori a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

di individuare come referente unico dell'opera ai sensi delle ll.rr. 40/1998, 69/1978 e 30/1999 la Società SATAP S.p.A., mentre l'autorizzazione ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 30/1999 dovrà essere conferita dal Comune di Cerano alla ACI S.c.p.A. – Consorzio Stabile con sede in Tortona Regione Ratto, collegata e controllata dalla Società SATAP S.p.A. in qualità di appaltatore dei lotti 1.4.1., 1.4.2., 2.1 e variante di Bernate, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo stabilito in disciplinare tecnico facente parte integrante della presente delibera;

di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all'ARPA competente per territorio, la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, a tutti i soggetti interessati e al Ministero Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e dell'art. 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, nonché depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive, e presso l'Ufficio regionale di Deposito progetti della Direzione regionale Ambiente.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di

sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto, o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002, e dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)